

# **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

## **ART 1 - Oggetto**

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa e dello Statuto, l'attività di Assistenza Domiciliare di cui alla legge n.328 del 8/11/2000 artt. 15. 16. 22 e della legge regionale e s.m.i. n. 62 del 13.4.95 art.25.

## **ART 2 - Finalità**

Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a:

- garantire alle persone la permanenza nel proprio ambito di vita e di relazione in condizioni di massima autonomia e benessere possibili nel rispetto delle diversità e delle caratteristiche individuali, evitandone l'istituzionalizzazione e l'ospedalizzazione;
- promuovere,valorizzare e sostenere la responsabilità familiare ;
- contribuire con altre risorse del territorio, ad elevare la qualità della vita delle persone e ad evitare il fenomeno dell'isolamento;
- svolgere attività di prevenzione per consentire un'esistenza autonoma evitando, ritardando o riducendo i processi involutivi fisici, psichici e sociali.

## **ART 3 - Beneficiari**

Gli interventi di assistenza domiciliare sono diretti a persone in situazione di parziale o totale non autosufficienza che non siano in grado , anche temporaneamente, di garantire il soddisfacimento delle esigenze personali, domestiche e relazionali.

Il servizio di Assistenza Domiciliare opera anche in stretto collegamento con i servizi sanitari e può intervenire su persone in carico al servizio sanitario quali pazienti psichiatrici, tossicodipendenti, ecc. con le modalità e secondo i protocolli operativi stabiliti negli accordi con l'ASL.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è erogato prioritariamente a:

1. Persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti e disabili in situazione di gravità (art.3 L.104/92);
2. Persone parzialmente autosufficienti prive di parenti conviventi o con parenti che di fatto non adempiano all'obbligo di assistenza.

Il servizio sarà erogato prioritariamente a persone o nuclei con reddito inferiore.

Il servizio sarà inoltre erogato, su proposta del servizio sociale, a persone o famiglie "a rischio" sociale nei cui confronti il Servizio Sociale formuli un piano globale e specifico volto a superare e/o contenere il disagio in un arco di tempo definito e se si valuta l'intervento efficace e risolutivo per il mantenimento della persona nel proprio domicilio.

I beneficiari devono essere residenti nei Comuni facenti parte del C.I.S.S.A., le eventuali eccezioni devono essere preventivamente valutate ed autorizzate dal Responsabile del servizio.

L'ammissione al Servizio è assicurata fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Consortile.

I soggetti che beneficiano del Servizio di Assistenza Domiciliare partecipano in proporzione al reddito secondo quanto stabilito dall'art. 7 del presente regolamento.

#### **ART. 4 - Prestazioni**

Gli interventi previsti sono:

- a) interventi di assistenza tutelare contemplati dal profilo professionale degli OSS della Regione Piemonte- D.G.R. n. 46 – 5662 del 25/3/2002;
- b) interventi previsti dalle mansioni delle collaboratrici familiari;

Il servizio può prevedere inoltre i seguenti interventi:

- pulizie straordinarie da effettuarsi anche con l'uso di macchinari
- tinteggiatura locali e piccole opere di manutenzione
- servizio di lavanderia e stireria
- fornitura pasti a domicilio.

Tali interventi dovranno essere preventivamente autorizzati dal responsabile di servizio. I costi e la relativa partecipazione alla spesa verranno stabiliti secondo le modalità e gli importi previsti dal regolamento sui contributi economici.

#### **ART 5 - Modalità di erogazione del servizio**

Il servizio di assistenza domiciliare può essere erogato in forma diretta attraverso personale dipendente o convenzionato con enti e cooperative sociali qualificate nel settore o indiretta attraverso erogazioni economiche volte all'assunzione diretta da parte dell'interessato di collaboratrici familiari. In tal caso il Consorzio fornisce all'utente il supporto per l'assolvimento della procedura burocratica amministrativa relativa all'assunzione e ai periodici versamenti.

Per l'erogazione in forma diretta il Responsabile di servizio provvede all'inizio di ogni anno ad assegnare ad ogni sede territoriale un budget orario sulla base delle ore effettivamente erogate nell'anno precedente e della popolazione residente. Trimestralmente il Responsabile di servizio effettua una ricognizione e verifica sulle ore utilizzate da ogni sede territoriale e se necessario provvede alla redistribuzione.

Per l'erogazione in forma indiretta l'assistente sociale provvede ad inoltrare domanda al responsabile di servizio per l'erogazione del contributo o il collocamento in lista d'attesa.

L'avvio delle procedure avviene su richiesta dell'interessato, o su proposta dell'Assistente sociale, da presentare presso la sede del Consorzio.

L'Assistente sociale provvede entro 10 giorni dalla ricezione della domanda a fissare un appuntamento con la persona richiedente il servizio per l'effettuazione della visita domiciliare e per la verifica del diritto ed eventuale priorità.

Qualora il soggetto rientri tra i beneficiari previsti dall'art. 3 l'Assistente sociale provvede all'erogazione del Servizio in relazione al budget orario assegnato a ciascuna sede territoriale dal Responsabile di Servizio .

In caso di indisponibilità di ore la richiesta è collocata in lista d'attesa per ordine cronologico e per sede territoriale competente. L'accesso al servizio dalla lista di attesa è disposto dall'Assistente

sociale referente del servizio di assistenza domiciliare dei singoli territori tenuto conto delle priorità di cui all'art. 3.

Eventuali urgenze, in deroga alla lista di attesa, verranno valutate su idonea documentazione dal gruppo di coordinamento di cui all'art. 6.

### **ART 6 - Gruppo di coordinamento**

E' costituito un gruppo di coordinamento per l'assistenza domiciliare composto dal Responsabile di Area Territoriale o suo delegato e dai Referenti del Servizio di assistenza domiciliare delle singole zone.

Il gruppo ha funzione di verifica e di coordinamento del Servizio nonché propositiva rispetto ad eventuali implementazioni e/o cambiamenti nell'erogazione del Servizio. Valuterà le eventuali urgenze o eccezioni per l'accesso al servizio in deroga alla lista d'attesa nonché le esenzioni dal pagamento qualora il servizio venga attivato non per richiesta degli interessati ma per iniziativa del servizio sociale in casi particolarmente problematici.

Provvederà inoltre alla predisposizione della modulistica necessaria e alle sue eventuali modifiche.

### **ART 7 - Orari**

Il servizio si effettua di norma nell'arco di 6 giorni settimanali dalle ore 7,30 alle ore 20 e in tutti i mesi dell'anno. Per situazioni che presentino esigenze particolari il Consorzio si riserva di autorizzare l'effettuazione degli interventi anche in orari diversi compresi i notturni ed i festivi.

### **ART 8 - Piano di lavoro**

Per ciascuna richiesta di assistenza domiciliare il Servizio Sociale territoriale, raccolti gli elementi di valutazione, elabora un progetto, in collaborazione con le altre figure professionali coinvolte, e provvede alla stesura di un piano di lavoro che determini il numero delle ore settimanali di intervento, le prestazioni, definisca la data di inizio, gli orari, la periodicità degli interventi, le modalità e i tempi di verifica e ove possibile la data di cessazione del servizio.

Il piano di lavoro viene sottoscritto da tutti i contraenti (assistente sociale, assistente domiciliare, utente o suo familiare). Contestualmente viene comunicata al beneficiario la quota di partecipazione al costo del Servizio o l'esenzione dal pagamento secondo quanto disposto dal presente regolamento.

Non è consentito agli operatori di modificare di propria iniziativa il progetto di intervento se non a seguito di preventiva revisione dei protocolli di intervento concordati.

Le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare per ciascun utente, devono essere verificate da parte del Servizio Sociale relativamente all'efficacia dell'intervento e al raggiungimento degli obiettivi prefissati con cadenza almeno semestrale.

Agli utenti/parenti viene richiesto di firmare il prospetto settimanale delle ore prestate dalle OSS e/o delle collaboratrici familiari.

Di norma e per quanto nella sua possibilità il Consorzio assicura la continuità del rapporto tra utente e operatore.

### **ART 9 - Obblighi del personale**

Gli operatori addetti al servizio sono tenuti a garantire la massima riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.

E' fatto divieto assoluto al personale addetto all'assistenza di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura da parte degli utenti/parenti.

## ART 10 - Compartecipazione finanziaria

I soggetti che beneficiano del servizio di assistenza domiciliare partecipano come segue al costo del servizio:

1. Servizio erogato con personale dipendente dal Consorzio o in convenzione con enti o cooperative sociali:

A) Situazione economica del nucleo familiare entro la soglia del minimo vitale più 30% più affitto o mutuo (*)	Nessun contributo
B) Situazione economica dell'interessato tra soglia del minimo vitale più 30% più affitto o mutuo e il triplo del minimo vitale più 30% più affitto o mutuo (*)	50% della somma eccedente il minimo vitale più 30% più affitto/mutuo(*)
C) Situazione economica dell'interessato oltre il triplo del minimo vitale più 30% più affitto o mutuo (*)	L'importo di cui al punto b) più quanto eccede il triplo della soglia del minimo vitale più 30% più affitto/mutuo (*)

(\*)con il massimale di € 206,00

L'indennità di accompagnamento effettivamente percepita dal beneficiario non viene considerata al fine della determinazione del reddito ma della stessa si tiene conto nella determinazione dell'erogazione del servizio.

2. Servizio erogato attraverso l'assunzione diretta da parte del soggetto beneficiario della collaboratrice familiare:

Il Consorzio provvede all'erogazione di un contributo economico in favore dell'utente qualora il costo del servizio autorizzato sia superiore all'importo calcolato con i criteri di cui al punto 1. Il contributo sarà erogato con cadenza mensile.

Trimestralmente dovrà essere prodotta dall'interessato copia della ricevuta versamenti INPS; la mancata presentazione della ricevuta comporterà la sospensione del contributo.

Al di fuori delle ipotesi sopra specificate, è prevista l'esenzione dal pagamento in casi particolarmente problematici, motivati dal Servizio Sociale ed autorizzati dal Gruppo di coordinamento, qualora il servizio venga attivato non per richiesta degli interessati, ma per iniziativa del Servizio Sociale che individua l'assistenza domiciliare come una risorsa utilizzabile per la positiva evoluzione del caso.

### **ART 11 - Rispetto delle norme vigenti**

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alla vigente normativa, allo Statuto ed agli altri regolamenti dell'Ente.

### **ART 12 - Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7.8.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico, presso le sedi territoriali del Consorzio, perché ne possa prendere visione in ogni momento.